



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale: 80006270872

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 53 DEL 23/12/2019

(con i poteri della Giunta Municipale)

Proposta n. 65 del 13/12/2019

OGGETTO: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO R.G. 1320/2019 TAR SICILIA – SEZ. DI PALERMO – AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

L'anno 2019, il giorno ventitre del mese di Dicembre nella sala consiliare si è riunita la Commissione Straordinaria.

Eseguito l'appello risultano

		Presente	Assente.
CACCAMO SALVATORE	Commissario	X	
TROMBADORE FERDINANDO	Commissario	X	
CAMIZZI GIOVANNA	Commissario	X	
TOTALE		3	0

La Commissione, , assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta dott.ssa Loredana Patti, .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 160 del 24/07/2019 è stato conferito all'Avv. Nicolò D'Alessandro l'incarico di proporre ricorso avverso le Ordinanze dell'Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana n. 772 del 28 giugno 2019 e n. 794 del 03 luglio 2019, con le quali veniva ordinato il conferimento presso l'impianto della discarica Oikos Valanghe d'Inverno da parte della RAP s.p.a di una quantità giornaliera di 550 t. circa per la durata di 150 giorni (incardinato avanti al Tar Sicilia - Sez. di Palermo al n° R.G. 1320/2019);
- con ordinanza n° 1538 del 29 novembre 2019, emanata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs.vo 152/2006, l'Assessorato all'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ha prorogato da 150 a 360 giorni il termine per il conferimento del sovravallo prodotto dalla RAP presso l'impianto di discarica Valanghe d'Inverno;
- con ordinanza n° 1416 del 14 novembre 2019 l'Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha disposto il conferimento nell'impianto gestito dalla Oikos anche del sopravaglio prodotto dalla società Alte Madonie Ambiente S.p.A.;

Atteso che le suindicate ordinanze costituiscono una riedizione degli atti gravati con il ricorso R.G. n° 1320/2019 e che pertanto risulta opportuno impugnarle, anche per non vanificare l'azione giudiziaria in corso;

Sentito all'uopo il parere dell'Avv. Nicolò D'Alessandro che nella nota prot. n. 58771 del 06.12.2019 ha manifestato la disponibilità a proporre ricorso per motivi aggiunti avverso le ordinanze dell'Assessorato sopra citate, pregiudizievoli per l'Ente;

Considerato che appare necessario proporre il suddetto ricorso per tutelare gli interessi e i diritti dell'Ente e che l'Avvocato Comunale è impossibilitata ad assumere l'incarico essendo oberata dai procedimenti giudiziari attualmente in carico;

Ritenuto pertanto di dovere conferire l'incarico in oggetto all'Avv. Nicolò D'Alessandro, professionista di chiara fama e specializzazione, trattandosi di incarico consequenziale a quello già affidato con Deliberazione di GM n. 160/2019 e tenuto conto della particolare complessità della controversia, che attiene ad una vicenda gravemente pregiudizievole per il Comune;

Visto il preventivo di parcella trasmesso con la suddetta nota prot. n. 58771/2019 nella quale il professionista ha previsto un compenso di € 7.526,40 oltre I.V.A. (22%), spese generali 15%, accessori come per legge e rimborso spese di trasferta, onorario rapportato ai parametri tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014, ridotti del 30%;

Richiamata la determinazione n. 4 del 2011 con la quale l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, e non già quale servizio legale, che invece richiede qualcosa in più per prestazione o modalità organizzative;

Atteso che "l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il conferimento del singolo incarico episodico di difesa, legato ad una necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall'art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006, in ragione del fatto che l'assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall'aleatorietà del giudizio, dalla non

predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”. (T.A.R. Puglia 1289/2017);

Visto il punto 3.1.4.1 delle Linee guida n. 12 approvate dall'A.N.A.C. il 24/10/2018 che stabilisce: *“Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”.*

Considerato in ogni caso che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 06.09.2017, e dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di prestazione professionale il cui importo complessivo risulta inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere per affidamento diretto in via fiduciaria;

Tenuto conto dell'urgenza del conferimento dell'incarico in considerazione dell'imminenza della scadenza dei termini per proporre il ricorso per motivi aggiunti.

Visto lo schema tipo di contratto per prestazioni legali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Atteso che è stata resa la dichiarazione ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

di presentare per il Comune di Misterbianco ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. 1320/2019 pendente avanti al Tar Sicilia – Sez. di Palermo - avverso le ordinanze n° 1538 del 29 novembre 2019 e n° 1416 del 14/11/2019 emanate dall'Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

Dare atto che si reputa opportuno affidare l'incarico all'Avv. Nicolò D'Alessandro, nato a Nicosia il 06.12.1955 con studio in Catania Piazza Lanza n. 18/A, professionista di chiara fama, trattandosi di incarico consequenziale a quello già conferito con Deliberazione di GM n. 160/2019;

Dare atto che si provvederà con separato provvedimento di responsabile di settore ad impegnare la spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico sopra citato preventivata in € 7.526,40 oltre I.V.A. (22%), spese generali 15%, accessori come per legge e rimborso spese di trasferta, onorario rapportato ai parametri tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014, ridotti del 30%, per un totale di € 11.299,12 che troveranno copertura nel cap. 72782 cod. 1.11.1.03 denominato “Spese per prestazioni professionali di difesa” Bilancio 2020, nonchè la somma necessaria al pagamento della tassa fissa di ricorso pari ad € 650,00;

Dare atto altresì che l'incarico all' Avv. Nicolò D'Alessandro viene conferito per rappresentare e difendere l'Ente alle condizioni e modalità indicate nell'allegato schema di contratto dando mandato al Responsabile del II Settore di procedere alla relativa stipula.

Si attesta la regolarità e correttezza del presente atto amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000.

Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto, ha tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
avv. Maria Concetta Cascone

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Misterbianco, 18/12/2019

Responsabile del 2° Settore Funzionale
OLLA' ADELE MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Misterbianco, 19/12/2019

Responsabile del 3° Settore Funzionale
DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 65 del 13/12/2019;

RICHIAMATE le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche preordinate all'adozione del suddetto atto;

DATO ATTO che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;

VISTO l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l'approvazione della proposta in oggetto.

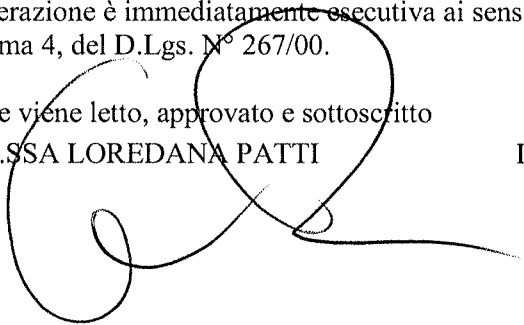
DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l'allegata proposta di deliberazione n. 65 del 13/12/2019 del 02 Settore - Affari Legali, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale, avente per oggetto: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO R.G. 1320/2019 TAR SICILIA – SEZ. DI PALERMO – AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DOTT.SSA LOREDANA PATTI



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Salvatore Caccamo

Dott. Ferdinando Trombadore

Dott.ssa Giovanna Camizzi

